CITTA' DI CATANZARO
COMANDO POLIZIA LOCALE
"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"
Tel. 0961.881188
e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it
p.e.c.: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro 06/12/2024

OGGETTO: Divieto di sosta con zona rimozione tra via Lamonica e Viale dei Bizantini per messa in sicurezza piante.

ORDINANZA

N° 000549 DEL 06/12/2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta prot 127878 del 6/12/2024 del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro, inerente l'emissione di ordinanza divieto di sosta con zona rimozione tra via Lamonica e Viale dei Bizantini .
CONSIDERATO che si rende necessaria l'adozione del presente atto, al fine di consentire i lavori previsti, garantendo al contempo la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini;
VISTI il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e/o modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285.
Il presente atto è adottato dal Comandante della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, giusta nomina n. 142746 del 07/12/2023;

ORDINA

Nei giorni sotto indicati vengano adottati i seguenti provvedimenti:

1. **Da Giorno 12 Dicembre a giorno 14 Dicembre 2024 dalle ore 06:30 alle ore 13:00 divieto di sosta con zona rimozione nel parco situato tra via Lamonica e Viale dei Bizantini per la messa in sicurezza delle piante esistenti.**

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

La ditta incaricata dal Settore Igiene Ambientale per l'esecuzione dei lavori provvederà

all’apposizione - almeno 48 ore prima dell’intervento - della necessaria segnaletica stradale a norma del Codice della Strada e alla sua rimozione a fine lavori. Dovrà altresì attenersi alla Lgs. 81/08 che obbliga l’uso di abbigliamento per lavori stradali adeguati, consistenti in specifici D.P.I. individuati in base al rischio considerato e al loro utilizzo.

Il Comune di Catanzaro sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potesse provenire da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

Tutti gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di darne esecuzione.

DESTINATARI DELL’ATTO:

- CITTADINANZA.
- CARABINIERI.
- QUESTURA.

RICORSO

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria. In alternativa, e per soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VINCENZO RUOCCO

Vincenzo Ruocco
06.12.2024
11:43:40
GMT+01:00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

DOTT. VINCENZO RUOCCO

Vincenzo Ruocco
06.12.2024 11:43:40
GMT+01:00